

# **STATUTO ANEC LOMBARDA**

## **SEZIONE REGIONALE DELL 'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCENTI CINEMA**

### **TITOLO I**

#### **COSTITUZIONE E SCOPI**

##### **Art. 1**

In seno alla Unione Regionale AGIS della Lombardia è costituita la Sezione Esercenti Cinema, che assume la denominazione di ANEC lombarda, con sede in Milano - Piazza Luigi di Savoia, 24 - ed è regolata dal presente Statuto, mentre per quanto in esso non previsto si fa riferimento - in quanto compatibili - alle norme dello Statuto dell'Associazione Nazionale Esercenti Cinema (ANEC) ed a quelle della Unione Regionale dell'AGIS.

##### **Art. 2**

La Sezione, escluso ogni scopo di lucro e con carattere di apoliticità, attua con autonomia rappresentativa, amministrativa e patrimoniale nell'ambito regionale gli scopi statuari dell'Associazione Nazionale Esercenti Cinema (ANEC).

In particolare ha lo scopo di:

- a) rappresentare, a livello regionale, gli associati nei confronti delle Autorità, dei terzi e delle altre Associazioni di imprenditori e di prestatori d'opera, in tutto quanto riguarda questioni di carattere imprenditoriale, tutelandone gli interessi singoli e collettivi, e favorendone lo sviluppo tecnico ed economico;
- b) raccogliere ed elaborare informazioni e dati, nonché promuovere e realizzare studi e ricerche su questioni inerenti l'attività cinematografica;
- c) procedere alla stipulazione di contratti collettivi di lavoro e di accordi di carattere regionale che interessino le Imprese rappresentate;

- d) promuovere, attuare e concorrere all'attuazione di iniziative tendenti a stimolare ed accrescere la professionalità nell'ambito dell'esercizio cinematografico e di settori ad esso collegati, anche attraverso la promozione di manifestazioni e progetti;
- e) promuovere la formazione e la riqualificazione professionale di tutti gli operatori e le categorie appartenenti all'esercizio cinematografico al fine di consentire un sempre maggiore accrescimento delle risorse umane;
- f) assicurare ai soci servizi comuni o specifici di assistenza e consulenza.

Per lo svolgimento dei compiti di cui alle lettere b), d), e) l'ANEC lombarda può avvalersi di strutture esterne, anche in regime di convenzione, nonché costituire Società di servizi o Società editoriali ovvero assumere partecipazioni in Società di tale tipo, previa delibera del Consiglio Direttivo.

## **TITOLO II**

### **DEI SOCI: iscrizione, eleggibilità alle cariche sociali, diritti ed obblighi.**

#### **Art. 3**

Possono far parte dell'ANEC lombarda in qualità di soci tutte le Imprese che gestiscono in Lombardia sale cinematografiche, le quali al momento della domanda di iscrizione siano in attività ovvero anche inattive ma da non più di 1 anno.

Ai fini dell'iscrizione quali soci le Imprese sono rappresentate:

- a) se trattasi di ditta individuale dal titolare o da un suo delegato nella persona del coniuge, di un parente o affine entro il secondo grado, purché operi nel settore;
- b) se trattasi di Società, dal legale rappresentante, socio o amministratore di essa, ovvero da procuratore munito di ampio mandato.

In ogni caso le deleghe non possono avere una durata superiore a quella delle cariche sociali.

#### **Art. 4**

Gli iscritti all'ANEC lombarda acquistano anche la qualità di socio dell'Associazione Nazionale Esercenti Cinema nonché di socio dell'Unione Regionale AGIS della Lombardia.

#### **Art. 5**

Le domande di iscrizione vanno indirizzate al Presidente dell'ANEC lombarda e presentate dal titolare dell'Impresa, ovvero dai delegati indicati nella lettera a) dell'art. 3 o dalle persone o procuratori indicati nella lettera b) dello stesso articolo.

In caso di negata ammissione, entro quindici giorni dalla relativa comunicazione l'interessato potrà ricorrere al Consiglio Direttivo, che decide inappellabilmente.

#### **Art. 6**

L'iscrizione impegna il socio:

- ad accettare tutte le norme del presente Statuto oltre che di quelle contenute nello Statuto nazionale e ad osservare scrupolosamente la disciplina sociale;
- a pagare le quote associative ed ogni altro contributo nella misura e con le modalità deliberate dal Consiglio Direttivo. Il mancato pagamento delle quote associative, se non motivato, comporta la decadenza dalla qualifica di socio;
- a fornire tutte quelle notizie di carattere generale relative alla propria attività di esercente, che - su delibera del Consiglio Direttivo - vengano ritenute utili per il conseguimento delle finalità sociali, e a notificare le eventuali successive variazioni;
- l'adesione all'Associazione si intende rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta in forma scritta inviata al Presidente dell'ANEC lombarda tre mesi prima della scadenza.

#### **Art. 7**

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Sono eleggibili le persone che, ai sensi dell'art.3, rappresentano i locali appartenenti a Imprese iscritte in qualità di soci.

I soci eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili; non sono di regola rieleggibili alla carica di Presidente e di Vice Presidenti i soci che l'abbiano rivestita per due mandati consecutivi, salvo che per giustificati motivi l'Assemblea non ritenga opportuno derogare a tale divieto, all'uopo provvedendo con motivata delibera, adottata con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie: presenza dei due terzi dei voti accertati in prima convocazione e presenza di almeno la metà più uno dei voti accertati in seconda convocazione.

La carica di Revisore dei Conti e di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra in seno alla Sezione.

Allo scopo di tenere costantemente aggiornati gli elenchi delle persone legittimate al voto ed eleggibili, le Imprese sono tenute a comunicare tempestivamente alla Segreteria regionale ogni e qualsiasi variazione che si sia verificata relativamente alle persone dei propri delegati (generalità e indirizzo).

In ogni caso tali variazioni vanno inderogabilmente notificate alla Segreteria almeno cinque giorni prima di quello fissato per le elezioni.

#### **Art. 8**

Ogni Impresa associata dovrà corrispondere le quote associative da applicarsi nella misura e secondo le modalità deliberate a norma dello Statuto.

La quota o contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, non sono né trasmissibili né rivalutabili.

Colui che riveste la qualifica di legale rappresentante di una Impresa iscritta e che abbia interessi in più di un esercizio cinematografico è tenuto ad iscriversi all'ANEC lombarda tutte le altre Imprese non iscritte.

I soci non possono, sotto pena di espulsione, far contemporaneamente parte di altre Associazioni costituite nell'ambito della stessa categoria e con le stesse finalità dell'ANEC lombarda.

In ogni caso l'esercizio dei diritti sociali compete ai soci in regola con i versamenti dei contributi associativi.

In caso di cessione della gestione dell'azienda, il socio cedente è tenuto a darne immediata comunicazione alla Segreteria regionale e ad adoperarsi affinché il cessionario si iscriva alla Sezione.

### **Art. 9**

La qualità di socio si perde:

- per dimissioni;
- per espulsione, deliberata per i motivi e nei modi previsti dallo Statuto;
- per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali era avvenuta l'iscrizione.

## **TITOLO III**

### **ORGANI SOCIALI**

### **Art. 10**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

## **Art. 11**

### **Assemblea Generale**

L'Assemblea Generale è costituita da tutte le Imprese associate in regola con il pagamento delle quote associative, nelle persone dei rispettivi titolari, delegati o procuratori.

È convocata dal Presidente, di sua iniziativa, o su delibera del Consiglio Direttivo, mediante apposita comunicazione inviata ai soci almeno dieci giorni prima della data di convocazione.

L'Assemblea Generale ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per deliberare le linee strategiche dell'Associazione; esaminare e deliberare sull'utilizzo delle risorse conferite dagli associati; approvare i bilanci corredati dalle relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti; deliberare sulle tematiche sottoposte al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Generale ordinaria si riunisce in seduta elettiva ogni tre anni per eleggere il Presidente, due Vicepresidenti di cui uno Vicario, il Tesoriere, i componenti il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri.

L'Assemblea Generale straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione; viene convocata dal Consiglio Direttivo o su domanda di un decimo degli associati.

L'Assemblea Generale ordinaria è validamente costituita quando i presenti, aventi diritto a parteciparvi, siano portatori di almeno la metà dei voti complessivamente accertati per le Imprese associate in prima convocazione e con la presenza di almeno un terzo dei voti complessivamente esprimibili dalle Imprese iscritte in seconda convocazione.

All'Assemblea Generale ordinaria e all'Assemblea Generale straordinaria hanno diritto di aderire tutti i soci.

L'Assemblea Generale straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei voti accertati in prima convocazione e con la presenza di almeno la metà più uno dei voti accertati in seconda convocazione.

Alle riunioni, in caso di impedimento del proprio titolare, delegato o procuratore, le Imprese possono farsi rappresentare dal titolare, delegato o procuratore di altra Impresa associata, mediante delega scritta. Ciascun delegato può essere portatore di deleghe per non più di due Imprese associate. Non sono ammesse deleghe a favore di terzi non associati. L'attribuzione dei voti spettanti ad ogni Impresa è proporzionale alle quote corrisposte in relazione al numero degli schermi associati nell'anno precedente, come da specifica delibera approvata dal Consiglio Direttivo.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale o per alzata di mano con prova e controprova. È prescritta la votazione per scrutinio segreto ove trattasi di casi personali di singoli soci ovvero se lo richiede anche uno solo dei soci presenti.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Unione Regionale AGIS della Lombardia e in caso di sua assenza o di impedimento da un dipendente della Sezione o da uno degli esercenti presenti designato dal Presidente.

## **Art. 12**

### **Consiglio Direttivo**

È l'organo che attua le linee strategiche elaborate dall'Assemblea Generale.

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea Generale ed è composto:

- a) dal Presidente dell'Associazione;
- b) da due Vice Presidenti;
- c) dal Tesoriere;
- d) da sette associati, eletti dall'Assemblea Generale, tenendo conto di rappresentare le tipologie dell'esercizio cinematografico (piccolo esercizio, d'essai, multicinema).

Il Consiglio Direttivo resta in carica per tre anni.

Il Consiglio Direttivo delibera su tutte le materie di interesse dell'Associazione, escluso quanto espressamente riservato dal presente Statuto all'Assemblea Generale.

Il Consiglio Direttivo nomina i rappresentanti ANEC lombarda in seno al Consiglio Regionale dell'AGIS lombarda.

Il Consiglio Direttivo è convocato in via ordinaria dal Presidente della Sezione.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Unione Regionale AGIS della Lombardia e, in caso di sua assenza od impedimento, da un dipendente della Sezione o da uno degli esercenti presenti designato dal Presidente.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e, trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della riunione, con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale o per alzata di mano con prova e controprova. È prescritta la votazione per scrutinio segreto ove trattasi di casi personali di singoli soci ovvero se lo richiede anche uno solo dei Consiglieri presenti.

I partecipanti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario per considerare valida l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Le deliberazioni del Consiglio impegnano tutte le Imprese associate.

Delle riunioni e delle deliberazioni adottate deve essere redatto apposito verbale.

### **Art. 13**

#### **Presidente**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale e dura in carica per tre anni.

La carica di Presidente può essere rivestita per due mandati consecutivi, salvo che per giustificati motivi l'Assemblea Generale non ritenga opportuno derogare a tale divieto.



All'uopo l'Assemblea provvederà con motivata delibera adottata con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie: presenza di almeno due terzi dei voti accertati in prima convocazione e presenza di almeno la metà più uno dei voti accertati in seconda convocazione e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione ad ogni effetto.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente Vicario.

Il Presidente dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo, dirige detto Consiglio e controlla l'amministrazione sociale.

Il Presidente potrà sottoscrivere, con firma abbinata al Tesoriere, atti e pattuire condizioni con gli Istituti bancari che intrattengono rapporti con l'ANEC lombarda.

#### **Art. 14**

##### **Tesoriere**

Il Tesoriere, eletto dall'Assemblea Generale, rimane in carica tre anni.

Oltre a tenere la cassa dell'Associazione al Tesoriere spettano i seguenti poteri:

- a) incassare somme da chiunque e comunque dovute all'Associazione;
- b) esigere qualunque somma o credito in capitale ed accessori e darne quietanza;
- c) sottoscrivere, con firma abbinata al Presidente, atti e pattuire condizioni con gli Istituti bancari che intrattengono rapporti con l'ANEC lombarda;
- d) effettuare depositi e prelievi e compiere in generale le ordinarie operazioni bancarie.

#### **Art. 15**

##### **Collegio dei Revisori dei Conti**

È composto di tre membri, eletti dall'Assemblea Generale anche tra non soci, ma che comunque non rivestano altra carica sociale.

Esercita il controllo sulla gestione amministrativa della Sezione, esamina il bilancio preventivo e il rendiconto annuale, corredandoli delle relazioni di sua competenza.

I suoi componenti partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi Sociali allorché in esse vengano esaminati il bilancio preventivo e il rendiconto annuale della Sezione nonché ogni altro provvedimento o problema attinente alla gestione economico-finanziaria della Sezione stessa.

La carica è incompatibile con qualsiasi altra in seno alla Sezione.

### **Art. 16**

#### **Collegio dei Proviviri**

Il Collegio dei Proviviri è costituito da un Presidente e da due membri eletti dal Consiglio Direttivo anche tra estranei all'Associazione e giudica "pro bono et aequo", senza alcuna formalità le controversie riguardanti l'interpretazione e l'esecuzione delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni adottate dagli Organi Sociali.

Il Collegio decide in unico grado sulle controversie

- a) tra soci della Sezione;
- b) tra i soci e la Sezione.

La decisione del Collegio viene trasmessa al Presidente della Sezione, che la notifica immediatamente all'interessato.

Questi, entro quindici giorni dalla notifica, può ricorrere al Collegio Nazionale dei Proviviri, che giudica in grado di appello sulle controversie tra i soci della Sezione.

## **TITOLO IV**

### **PATRIMONIO E BILANCIO**

#### **Art. 17**

Le entrate della Sezione sono costituite:

- dal trasferimento di parte delle quote associative (riscosse dall'AGIS delegazione della Lombardia) in accordo con l'AGIS lombarda e da eventuali altri contributi dei soci;
- dagli interessi attivi o da altri redditi patrimoniali;
- dalle somme ricevute per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo.

Il patrimonio della Sezione è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che comunque siano venuti o vengano in suo possesso;
- da qualsiasi altro valore che sia venuto o venga in suo possesso per acquisti, lasciti e donazioni;
- dalle somme accantonate per qualsiasi scopo e fino a quando esse non vengano erogate.

Nel caso di cessazione dell'attività per qualunque causa, il patrimonio della Sezione dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe. È fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Sezione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

L'esercizio sociale si chiude con il 31 dicembre di ciascun anno; entro 120 giorni da tale data devono essere approvati il rendiconto annuale e il bilancio preventivo. Qualora, particolari esigenze lo richiedano, la convocazione del Consiglio per l'approvazione del bilancio potrà essere prorogata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

## **TITOLO V**

### **MODIFICHE STATUTARIE, SCIoglimento**

#### **Art. 18**

#### **Modifiche statutarie**

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte dal Presidente o a questi dagli Organi Sociali o da un numero di soci che rappresentino almeno un quinto delle Imprese associate.

Le proposte devono essere esaminate preliminarmente dal Consiglio Direttivo e poi sottoposte all'Assemblea Generale straordinaria, la quale in tale sede è validamente costituita con la presenza dei due terzi dei voti accertati in prima convocazione e con la presenza di almeno la metà più uno dei voti accertati in seconda convocazione.

Se proposte dai soci, le modifiche devono essere sottoposte al giudizio del Consiglio Direttivo qualunque sia stato su di esse il parere degli altri Organi.

I due testi statutari, quello vigente e quello proposto, unitamente ad una relazione illustrativa della Presidenza, vanno rimessi per un preventivo esame ai singoli componenti il Consiglio Direttivo almeno venti giorni prima della riunione dell'Assemblea Generale straordinaria convocata per deliberare sulle modifiche.

## **Art. 19**

### **Scioglimento**

Lo scioglimento della Sezione deve essere deliberato dall'Assemblea Generale straordinaria col voto favorevole di almeno due terzi dei voti accertati.

Nella stessa sede e con lo stessa maggioranza l'Assemblea Generale straordinaria delibera sulle modalità della liquidazione, sulla nomina di uno o più liquidatori e sulla destinazione delle attività patrimoniali della Sezione, con obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

***Modificato in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea Generale del 10 dicembre 2009***